

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il mese di dicembre, il giorno diciotto.

18 dicembre 2023

In Mandello del Lario, nel mio studio posto in via Dante Alighieri n.33.

Alle ore 18 (diciotto).

Avanti a me dottoressa Amalia Alippi, Notaio in Mandello del Lario, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,

è personalmente comparso il signor:

DELL'ERA UGO VALERIO, nato a Gravedona (CO) il giorno 17 agosto 1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione infra citata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione sportiva dilettantistica:

POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO

con sede in Mandello del Lario (LC), via Pramagno n.8, Codice Fiscale 83011220130 e Partita I.V.A. 00929980134.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo.

Indi esso signor DELL'ERA UGO VALERIO, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO" sopra citata, mi dichiara che è stata convocata, in questo giorno, luogo e alle ore 18 (diciotto) in seconda convocazione, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs 36/2021;

2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto e con consenso unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il richiedente signor DELL'ERA UGO VALERIO; la stessa assemblea nomina me notaio a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione del 22 novembre 2023, regolarmente affisso all'Albo dell'associazione;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi la regolarità della costituzione dell'assemblea in quanto:

- sono presenti, in proprio o per deleghe, che vengono acquisite agli atti dell'Associazione, numero 16 (sedici) su numero di 491 (quattrocentonovantuno) aventi diritto al voto attualmente iscritti;

- del Consiglio Direttivo sono presenti numero 5 (cinque) con-

**REGISTRATO A
LECCO**

il 10/01/2024

n. 270

Serie 1T

siglieri su un totale di 15 (quindici) componenti, il tutto come risulta dal foglio presenze che rimane acquisito agli atti dell'Associazione, assenti giustificati gli altri;

- perciò la presente assemblea, ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto, è idonea a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno della sede straordinaria.

Passando alla relativa trattazione, il Presidente apre la discussione ed espone ai presenti i motivi che fanno ritenere opportuno adeguare lo statuto sociale alla normativa vigente e, in particolare al contenuto del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36, con attribuzione allo stesso Presidente di tutti i necessari poteri per gli eventuali ulteriori adeguamenti richiesti dalle competenti autorità.

Stante la natura delle modifiche in questione, il Presidente, dispensato dai presenti dall'indicare una per una le singole modifiche da introdurre, invita me Notaio a dar lettura ai presenti del testo di statuto che si propone di adottare e chiede l'approvazione totale dello stesso da parte dell'assemblea.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare in merito e constata che, con voto palese all'unanimità dei presenti l'assemblea

DELIBERA

1) Di **APPROVARE**, articolo per articolo e nel suo complesso, un nuovo testo di statuto sociale, composto da n. 33 (trentatre) articoli, che tenga conto della normativa attuale ed, in particolare, del contenuto del D.lgs 28 febbraio 2021 n.36; **statuto** che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore 21 (ventuno).

Il presente atto è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art.12, comma 2 bis del D.lgs 28 febbraio 2021 n.36 e da imposta di bollo ai sensi dell'art.27-bis della Tabella, Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.

Il presente atto, unitamente all'allegato "**A**", viene da me Notaio letto al Comparsente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 21 (ventuno) e minuti 15 (quindici).

Consta di un foglio scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio per tre intere pagine e fino a qui della quarta.

F.TO UGO VALERIO DELL'ERA

AMALIA ALIPPI NOTAIO

A
9208 | 6255

**STATUTO DELLA
Associazione Sportiva Dilettantistica
POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO**

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel libro I del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO", in breve "POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO ASD" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Mandello del Lario (LC), via Pramagno n.8.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione a ciascun ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.


Articolo 2 - Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono arancio e blu.

Articolo 3 - Oggetto

1. L'Associazione è di diritto privato, apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, nell'ambito della Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Sport Invernali, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana Triathlon, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Tennis e Padel, Federazione Italiana Sky Running, Special Olympics Italia, Centro Sportivo Italiano, Centro sportivo Educativo Nazionale o di altri enti a cui riterrà di affiliarsi.

In particolare l'Associazione si propone di:


Ilgo Valerio Spedite

- a) promuovere, propagandare e praticare l'attività sportiva intesa come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù;
- b) incrementare ogni forma di attività agonistica e associativa;
- c) organizzare corsi collettivi di ginnastica per soci di ogni classe di età e/o permettere ad ogni socio interessato di svolgere, presso gli impianti dell'Associazione, una attività amatoriale ludico-motoria per il raggiungimento ed il mantenimento del benessere psico-fisico nel rispetto del regolamento interno;
- d) organizzare gare e la partecipazione alle stesse e l'attuazione di ogni altra attività anche ricreativa attinente allo scopo sociale.

5. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- gestire previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar ristoranti e ritrovi sociali;
- promuovere eventi o parteciparvi;
- ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della propria denominazione;
- gestione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività delle federazioni a cui l'associazione è affiliata;
- promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con scuole pubbliche o private per la diffusione delle attività motorie e sportive in genere;
- fare attività di vendita di articoli sportivi e non sportivi;
- gestire di centri benessere o fisioterapici.

6. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

7. L'Associazione potrà affiliarsi anche a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline sportive associate, anche paralimpici, e collaborare con altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.

Mario D'Amico

9. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito alle attività sportive praticate. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Associati

1. Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Onorari
- b) Soci Sostenitori
- c) Soci Ordinari Amatoriali
- d) Soci Ordinari non agonistici
- e) Soci Atleti.

Sono Soci Onorari coloro che hanno contribuito nel tempo alla fondazione e allo sviluppo dell'Associazione.


Sono Soci Sostenitori coloro che, a diverso titolo, si impegnano per il funzionamento dell'Associazione e delle sue sezioni agonistiche.

Sono Soci Ordinari Amatoriali coloro che, senza alcun tesseramento a Federazioni Sportive e/o Enti riconosciuti dal CONI, versando la quota di tesseramento intendono sostenere l'attività dell'Associazione e/o usufruire delle attrezzature e degli impianti, nel rispetto del regolamento interno, per il raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona.

Sono Soci Ordinari non agonisti coloro che, versando la quota di tesseramento, intendono praticare l'attività sportiva in forma non agonistica pur essendo affiliati ad una Federazione Sportiva e/o ad un Ente riconosciuto dal CONI.

Sono Soci Atleti coloro che, regolarmente inseriti in una sezione sportiva dell'Associazione, intendono praticare una attività sportiva agonistica ed essere, quindi affiliati ad una Federazione Sportiva e/o ad altro Ente riconosciuto dal CONI.

Tutti i Soci Ordinari non agonisti ed i Soci Atleti sono tenuti oltre che al pagamento delle quote di tesseramento fissate dalle Federazioni Sportive e/o da altri Enti, al pagamento tramite le sezioni di appartenenza, delle quote di tesseramento e di assicurazione, fissate dall'Associazione, e delle "quote di partecipazione", nella misura stabilita dal Consiglio di



ogni sezione agonistica; la gestione delle suddette quote di partecipazione è affidata alla singola sezione, giusto quanto stabilito nei successivi articoli.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.


Il minore che abbia compiuto 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

11. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati agli altri Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate a cui l'associazione è affiliata, ove espressamente richiesto dalle normative degli stessi.

12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati



1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

6. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

7. I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

a) visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;

b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;

c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;

d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio;

e) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione.


Articolo 8 - Condizioni particolari

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accordare facilitazioni o riduzioni sulla tassa di ammissione e sulla quota sociale, e ciò in particolare per quanto riguarda i giovani meritevoli e gli Associati che rappresentano l'Associazione nelle competizioni agonistiche.

Articolo 9 - Quota Sociale

1. La quota sociale deve essere corrisposta in un'unica soluzione come previsto dal Regolamento Interno, ma è in facoltà del Consiglio Direttivo stabilire nel Regolamento eventuali rateizzazioni e norme particolari per gli Associati che vengono ammessi nel corso dell'anno sociale.

2. L'ammontare della quota sociale è fissato dal Consiglio Direttivo per l'anno sociale successivo, entro il 30 giugno di ciascun anno.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read "Lippo Doleno". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMITATO ITALIANO PARALIMPICO" around the perimeter and "IN MANDATO" at the top. The center of the stamp features a stylized logo, possibly representing a paralympic symbol.

3. Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea Generale degli Associati per chiedere alla stessa di deliberare variazione delle quote sociali nel corso dell'anno.

Articolo 10 - Decadenza degli associati

1. La qualifica di socio si perde, oltre che per decesso:

- a) per dimissioni da presentarsi al Consiglio Direttivo per tutti i Soci ad esclusione degli Atleti;
- b) per dimissioni da presentarsi al Consiglio di Sezione per tutti i Soci Atleti;
- c) per mancato pagamento della quota di tesseramento;
- d) per espulsione dall'Associazione in seguito a delibera del Consiglio Direttivo;
- e) per espulsione dall'Associazione in seguito di grave provvedimento disciplinare da parte di una Federazione Sportiva.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 11 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) le Sezioni e i relativi consigli;
- d) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 12 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea


1. L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

Luigi Volcano Decetta

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
- a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.
7. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di Convocazione" alle Bacheche dell'Associazione e/o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, o altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, da uno dei soci intervenuti all'assemblea designato a maggioranza dei presenti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne fanno richiesta.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Valerio", is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

3. Gli Associati minorenni esercitano il diritto al voto mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 ottobre, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo e, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo tramite votazioni da tenersi con le seguenti modalità:

- chiusura alle ore venti del terzo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea dell'iscrizione dei Soci che intendono candidarsi nella lista generale per l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo e dei membri dell'Organo di Controllo.

Il seggio elettorale dovrà rimanere aperto per una durata di otto ore, l'apertura e la chiusura del seggio dovrà essere riportata sull'avviso di convocazione dell'assemblea. Sono valide le schede che riportano da una a sette preferenze nella lista del Consiglio Direttivo e da una a due preferenze nella lista dell'Organo di Controllo, senza l'aggiunta di altri nominativi oltre quelli stampati nella scheda di votazione, pena la nullità della scheda stessa.

Sono eletti nel Consiglio Direttivo e nell'Organo di controllo (monocratico o collegiale) coloro che hanno ottenuto, in base al numero dei voti, i primi posti nelle rispettive graduatorie, in caso di parità di voti verrà eletto il candidato più giovane di età.

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;

Mario Vassallo

h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 16 – Validità assembleare

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida:

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nello stesso giorno, trascorse due ore dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le delibere dell'assemblea ordinaria dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei votanti.

Le delibere dell'assemblea straordinaria dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..


Articolo 17 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali .

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, the name 'Luigi Vaccaro' is written in a cursive script.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 18 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente, e da un membro in rappresentanza in ogni sezione di cui all'articolo 26.

Possono far parte del Consiglio Direttivo solamente i soci in regola con la quota sociale e che siano tesserati da almeno tre consecutive gestioni sociali, compresa quella della elezione o della nomina.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il tesoriere potrà avvalersi, per lo svolgimento delle proprie mansioni, della collaborazione di una persona, estranea al Consiglio, denominata "Segretario"; detta persona potrà assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.


9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 17 dello statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13. Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente.



14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne fanno richiesta.

Articolo 19 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee di 4 dei suoi componenti;

d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea per indire le nuove elezioni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea per indire le nuove elezioni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 20 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno tre volte l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente quando un terzo dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 21 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;

b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;

c) determinare l'importo delle quote associative;

d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Luigi Vacca Deceduto'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DIRETTIVO' at the top and 'ASSOCIAZIONE' at the bottom, with some illegible text in the center. The signature and stamp are positioned over the bottom right portion of the document's text.

- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 22 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 23 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 24 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le

Luigi Vercano

funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 25 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

5. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..


Articolo 26 - Sezioni

1. L'associazione, per l'espletamento delle sue funzioni, è suddivisa in sezioni sportive determinate dal Consiglio direttivo e ratificate alla prima Assemblea dei Soci disponibile.

Le sezioni di attività, in regola con le prescritte affiliazioni alle Federazioni Sportive Nazionali e/o C.S.I., sono:

- Atletica Leggera,
- Calcio,
- Pallacanestro,
- Pallavolo,
- Tennis
- Triathlon
- Sci
- Progetto Arcobaleno.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo costituire nuove sezioni quando ne veda la necessità.



The image shows a circular stamp with illegible text inside, overlaid with a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Luigi Giacomo Deceto'.

2. Le sezioni sono rette ed amministrare da un Consiglio composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso quello che rappresenta la sezione stessa nel Consiglio Direttivo.

3. Possono far parte del Consiglio di sezione i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e che siano tesserati quali atleti o dirigenti o tecnici o sostenitori della sezione stessa. Il mancato tesseramento, in data successiva all'elezione, alla Polisportiva e alla sezione comporterà il decadimento della carica e a tale Socio subentrerà il primo dei non eletti.

E' fatto divieto ai Soci eletti di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.

Gli stessi non devono avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati da parte del CONI o della Federazione Sportiva nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente intesi, superiori ad un anno.

Alle votazioni per l'elezione del Consiglio di sezione, che si dovranno tenere entro il quindicesimo giorno dalla data fissata per le votazioni del Consiglio Direttivo, possono intervenire, e quindi votare, tutti i Soci, regolarmente iscritti nei quadri della sezione.

Sono eletti nel Consiglio i Soci che avranno ottenuto, in base al numero dei voti, i primi posti nella graduatoria finale e dovranno essere comunicati, parimenti ai nominativi dei rappresentanti nel consiglio Direttivo al Segretario entro otto giorni dalla data delle elezioni; i Consiglieri rimarranno in carica un periodo olimpico.

Le sezioni si impegnano, inoltre, a garantire lo svolgimento delle apposite assemblee dei propri atleti e tecnici tesserati alla Federazione di competenza al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Ad ogni sezione viene concessa l'autonomia tecnico - organizzativa, nel rispetto di quanto deliberato e la disponibilità finanziaria, fissata dalle entrate per sponsorizzazione e dalle quote di partecipazione versate dagli atleti e fissate dal Consiglio di sezione.

E' fatto obbligo, comunque, ai responsabili di sezione di rendere edotto di tali introiti il Consiglio Direttivo.

Ogni sezione è corresponsabile dei danni, provocati dai propri tesserati, che si dovessero riscontare negli spogliatoi, nelle palestre, nella sala pesi, nei pulmini e in ogni altra attrezzatura utilizzata; al contrario è pienamente responsabile delle conseguenze causate per l'impiego in partite ufficiali di atleti che non risultano in possesso della regolare certificazione sanitaria.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 27- Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto

Mario Vercano

del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 28 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il giorno 1 luglio e terminano il giorno 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 29 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

- a) Quote associative, quote d'iscrizione alle attività sportive e altri proventi derivanti dalle attività statutarie deliberate dal Consiglio;
- b) Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici e/o privati;
- c) dagli introiti derivanti da attività commerciali gestiti direttamente dagli Associati dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita agli associati o tesserati o terzi di materiale sportivo e non sportivo;
- d) Premi di preparazione degli atleti.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V


Dei lavoratori e volontari

Articolo 30 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi del l'articolo 25 ess., D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 del D.lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.lgs. 36/2021.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read "Luigi Valeno Decede". To the right of the signature is a circular official stamp, partially obscured by the ink. The stamp contains some illegible text, likely identifying the official or the organization.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione di giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazione coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n.3, del cod.civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione del rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno da beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 31 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 16.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 32 - Clausola Compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi degli statuti federali, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.
2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'articolo n. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non esclusa compromettibilità in arbitri.

Mario Saceno Deeta




3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dai regolamenti di giustizia federali, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Articolo 33 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Jugo Voveno Decetto

[Handwritten signature]



**Certificazione di conformità di copia informatica originale analogico
(art.21, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, Legge n.89/2013)**

Certifico io sottoscritta dottoressa Amalia Alippi, notaio in Mandello del Lario, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 8 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia esclusa la presente e redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'art.22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Mandello del Lario, diciannove gennaio duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal Notaio Alippi Amalia